



COMUNE DI GAIARINE
Provincia di **TREVISO**

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.10.2020

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

 2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mestieri e attività lavorative;
 - e) minori in difficoltà.

 3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28 solo quando non sia applicabile la disposizione penale.
- a) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

TITOLO 2

NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA

Art. 2

Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Il Comune di GAIARINE salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
 - b) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci

o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente;

- e) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- f) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- g) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- h) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.
- i) I frontisti confinanti con le strade non possono arare o eseguire trattamenti o quant'altro nei fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il fondo una adeguata capezzagna per compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, i marciapiedi, le rive o i fossi.
Le distanze dalle strade delle arature dei terreni laterali non può comunque essere inferiore a ml. 3 per le strade campestri vicinali ed a ml. 5 per le strade asfaltate e le altre strade di uso pubblico e comunque devono ricadere in proprietà privata.
L'impianto di vigneti o altro tipo di colture deve avere una distanza non inferiore a ml 5 dal ciglio stradale o comunque tale da permettere che qualsiasi tipo di lavorazione o trattamento non vada ad interferire con la sede stradale.

Art. 3

Misure a tutela del decoro urbano

Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste da norme di legge, è demandata alla competenza dell'organo esecutivo l'individuazione delle località soggette all'applicazione del presente disposto regolamentare.

Art. 4

Tutela incolumità pubblica

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
 - a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
 - b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
 - c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
 - d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 5

Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. È vietato l'uso, senza giustificato motivo, di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della Legge del 22 maggio 1975 n°152.

Art. 6

Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.

2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 7

Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 8

Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

Art. 9

Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
6. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 28 comma 1 lettera b) del presente regolamento.

CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 10

Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;
 - b) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
 - d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
 - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi;
 - f) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - g) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - h) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - j) E' altresì vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione, anche temporanea, al decorso delle acque pubbliche. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine (art. 913 del codice civile)

Art. 11

Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
 - d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi delle scuole e luoghi di culto;
 - f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, lavare auto, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - g) depositare velocipedi, in luoghi vietati con apposita ordinanza, in relazione al decoro dei luoghi e alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.
2. E' vietato stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile se arrecano danno o molestia al vicinato o ai passanti
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' altresì vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette e

qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione. Ai sensi dell'art.3 comma 6 della Legge n°94 del 15 luglio 2009 chiunque insozzi le pubbliche vie in modo tale da non consentirne il ripristino con la semplice rimozione dell'oggetto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €.500,00.

Art. 12

Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. Le forze di Polizia procedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. Le forze di Polizia procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, le forze di Polizia attivano le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 13

Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
4. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

Art. 14

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

Art. 15

Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.
4. I proprietari, i conduttori e gli utilizzatori in genere di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali e rifiuti di

qualsiasi tipo. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Se dette pulizie e/o manutenzioni non vengono fatte dal proprietario dopo 15 giorni dall'avvenuta notifica, il Sindaco può commissionare l'intervento a terzi, ivi compresi personale Comunale, addebitando al proprietario il relativo costo. Il mancato pagamento delle spese comporta la riscossione coattiva delle stesse tramite ruolo che sarà predisposto dall'ufficio competente.

Art. 16

Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) Pescare;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) effettuare abluzioni o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
 - e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive.

CAPO III
DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 17

Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo è tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 7:30 dei giorni feriali e tra le ore 24:00 e le ore 9:00 dei giorni festivi e nel periodo estivo anche dalle ore 13:00 alle 15:00
4. E' vietato lasciare veicoli e/o motori di qualsiasi tipo accesi o parcheggiare, se non ad una distanza minima di metri 3, a ridosso dei muri delle altrui abitazioni, o a distanza minima di metri 8 nel caso vi siano delle finestre sovrastanti, salvo che si tratti di appositi spazi adibiti a parcheggio.

Art. 18

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose, i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 24.00 e le ore 7.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 7.00.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

Art. 19

Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art.17 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

Art. 20

Abitazioni private

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00 e nel periodo estivo anche dalle ore 13:00 alle 15:00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita nei periodi indicati con l'adozione cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

CAPO IV
MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 21

Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 22

Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione, e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito, tra le ore 09:00 e le ore 13:00 e tra le ore 15:00 e le ore 24:00, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie.

L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal

costruttore indicante le suddette caratteristiche. Le forze di Polizia, ai sensi del comma del presente articolo, possono comunque disporre la cessazione dell'esibizione musicale o lo spostamento dell'artista di strada in altra località qualora si configurino le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento.

3. Per motivi di pubblico interesse le forze di Polizia possono disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
4. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

Art. 23

Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 24

Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

1. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. E' permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 25

Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

TITOLO III
MINORI IN DIFFICOLTA'

Art. 26

Minori in difficoltà

- 1 Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri accoglienza.
- 2 Le strutture di Polizia Locale, delle Forze di Polizia e dei servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione dei suddetti interventi.

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 27

Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e dalle delibere della giunta comunale vigenti e adottate ai sensi del secondo comma dell'art.16 della legge.

Art. 28

Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

a) Da euro 25 a euro 500:

art. 2 comma 3 lettera a) – b) – c) – e) – f) – i);

art. 6 comma 1 e comma 3;

~~art.7~~ comma 1;

art. 9 comma 1, comma 3 e comma 4;

art. 10 (salvo comma 1 lettera j);

art. 11

art.14;

art.16;

art. 19;

art 25;

b) Da euro 50 a euro 500:

art. 5 comma 2;
art. 8 comma 1;
art. 12;
art. 13 comma 1 – 2 – 3
art. 17

c) Da euro 37,5 a euro 500:

art. 2 comma 3 lett. d) – g) – h);
art. 3;
art. 4;
art. 6 comma 2;
art. 7 comma 2;
art. 8 comma 2;
art. 9 comma 5;
art. 10 comma 1 lett. J);
art. 15;
art. 18;
art. 20;
art. 21;
art. 22;
art. 23
art. 24

2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento all'Ufficio competente per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

CAPO II
NORME FINALI

Art. 29 Comunicazione

1. L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Finalità, oggetto e ambito di applicazione	pag. 2
TITOLO II	NORME DI COMPORTAMENTO	
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA	
Art. 2 -	Disposizioni generali e comportamenti vietati	pag. 3
Art. 3 -	Misure a tutela del decoro urbano	pag. 4
Art. 4 -	Tutela incolumità pubblica	pag. 5
Art. 5 -	Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni Criminosi	pag. 5
Art. 6 -	Incendi ed esalazioni moleste	pag. 5
Art. 7 -	Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose	pag. 6
Art. 8 -	Sicurezza degli edifici pubblici e privati	pag. 6
Art. 9 -	Conduzione e custodia di cani ed altri animali	pag. 7
CAPO II	CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO	
Art. 10 -	Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro	pag. 8
Art. 11 -	Altri comportamenti vietati	pag. 9
Art. 12 -	Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte	pag. 10
Art. 13 -	Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati	pag. 10
Art. 14 -	Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	pag. 11
Art. 15 -	Disposizioni sul verde privato	pag. 11
Art. 16 -	Corsi d'acqua	pag. 12
CAPO III	TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Art. 17 -	Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata	pag. 13
Art. 18 -	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	pag. 13
Art. 19 -	Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche	pag. 14
Art. 20 -	Abitazioni private	pag. 14
CAPO IV	MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE	
Art. 21 -	Decoro nell'esercizio delle attività lavorative	pag. 15
Art. 22 -	Artisti di strada	pag. 15
Art. 23 -	Negozi ed articoli per soli adulti	pag. 16
Art. 24 -	Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica	pag. 16
Art. 25 -	Volantinaggio e distribuzione di oggetti	pag. 17
TITOLO III	MINORI IN DIFFICOLTÀ'	
Art. 26 -	Minori in difficoltà	pag. 18
TITOLO IV	SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI	
CAPO I	SISTEMA SANZIONATORIO	
Art. 27 -	Accertamento violazioni	pag. 19
Art. 28 -	Sanzioni	pag. 19
CAPO II	NORME FINALI	
Art. 29 -	Comunicazione	pag. 21